

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

44.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	
Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	
Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317);	
Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586)	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 36
Chiriano Rosario	5, 30
Ciaffi Adriano	5, 6, 19, 31, 35, 36
Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>	5, 6, 7, 21 22, 28, 29, 30, 31
Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	5, 6, 7, 18, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 36
Strumendo Lucio	4, 5, 6, 19, 21, 22, 29, 30, 35, 36
Tassi Carlo	5, 6, 19, 20, 29, 30, 31

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464); e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Tassone: « Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Ricordo che, nella seduta del 18 aprile 1990, la Commissione ha iniziato l'esame dell'articolo 10 del nuovo testo del disegno di legge n. 3464, scelto come testo base.

Do lettura, per maggiore chiarezza, degli emendamenti presentati a tale articolo che devono essere ancora esaminati:

All'articolo 10, sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 con i seguenti:

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri, dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esigenze di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti.

10. 5.

Ciaffi.

All'articolo 10, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e dal ministro competente per materia, dei termini e delle altre norme di procedimento previsti da

leggi o da regolamenti, nonché la completa realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

10. 6.

Il relatore.

All'articolo 10, sostituire i commi 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

3. L'attività degli uffici e la gestione delle risorse vengono esaminati annualmente, in ciascuna amministrazione, dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 2; i risultati negativi emersi in tale sede vengono contestati al dirigente generale o al dirigente con atto personale del ministro.

4. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti a giustificazione del risultato della gestione.

5. Qualora non vengano accolte le giustificazioni addotte, il ministro trasmette gli atti alla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, di cui al successivo articolo 12.

6. La sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentiti i diretti interessati ed accertati i risultati negativi della gestione, propone, secondo criteri di gradualità:

a) la rimozione dalla funzione esercitata, con la conseguente perdita della relativa indennità;

b) il collocamento a disposizione dell'amministrazione di appartenenza per la durata di un anno, con conseguente perdita dell'indennità di funzione;

c) il collocamento a riposo, secondo le modalità previste dall'articolo 19, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in caso di inadempienze di rilevante gravità o ripetute.

7. La proposta è indirizzata al ministro competente, che provvede, per i dirigenti, in conformità alla proposta medesima. Per i dirigenti generali, il ministro riferisce al Consiglio dei ministri, che può provvedere anche in difformità a quanto stabilito dal Consiglio superiore.

8. La revoca dell'incarico di funzione può essere disposta dal ministro, sia per i dirigenti generali che per i dirigenti, con efficacia immediata, salvi in ogni caso i diritti derivanti ai dirigenti dalla successiva pronuncia del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

9. I termini, le modalità, le garanzie per gli interessati e gli altri elementi del procedimento di cui al precedente comma 6 sono definiti dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dal successivo articolo 12. In ogni caso, il Consiglio superiore è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi dalla ricezione degli atti.

10. Nei confronti dei dirigenti generali con rapporto di natura privatistica si procede alla revoca dell'incarico, con le procedure indicate ai commi 3 e 4.

10. 2.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole: qualora non accolga le giustificazioni addotte, aggiungere le seguenti: sulla base del parere espresso dalla sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

10. 7.

Il relatore.

All'articolo 10, comma 6, dopo le parole: accertato per aggiungere le seguenti: i dirigenti superiori ed.

10.4.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, se emergerà un orientamento favorevole agli emendamenti del relatore 10.6 e 10.7, ritirerò l'emendamento 10.2.

ROSARIO CHIRIANO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 10. 4.

CARLO TASSI. Lo faccio mio, signor presidente.

ADRIANO CIAFFI. Dopo aver letto il testo dell'emendamento del relatore 10.6, riformulo il mio emendamento 10.5, nel senso di mantenere esclusivamente il comma 3 dell'originaria formulazione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore 10. 6 e 10. 7.

LUCIO STRUMENDO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 10.2.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Bertoli ed altri 10.4 ed invito l'onorevole Ciaffi a ritirare l'emendamento 10.5, come riformulato, perché lo ritengo superfluo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Condivido le valutazioni testé espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, mi associo anch'io alla richiesta di ritirare il suo emendamento 10.5, soprattutto alla luce della dichiarazione del relatore, che, definendo « superfluo » tale emendamento, lo considera di fatto assorbito. Questo aspetto mi sembra importante anche dal punto di vista dell'interpretazione della legge.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, prima di fornire una risposta alla sua richiesta, desidero ricordare brevemente ai colleghi alcune conclusioni cui eravamo unanimamente pervenuti. L'onorevole Soddu, nella sua qualità di relatore, ha compiuto un lavoro di sintesi encomiabile, poiché, oltre ad aver volto in positivo il contenuto del comma 2 dell'ar-

ticolo 10, ha inserito nel comma 3 le richieste del collega Strumendo, con particolare riferimento, in seguito a contestazioni, ad un organismo come il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, che funge da garanzia per il dirigente. Accetterei, dunque, l'impostazione del relatore, ma devo rivolgergli due domande.

La prima domanda è se nel testo dell'articolo 10 verrebbe mantenuta, come lo strumento più semplice per ovviare al risultato negativo della gestione, la revoca dell'incarico dirigenziale. Poiché il relatore ha considerato quello strumento assorbito dalla formulazione del suo emendamento 10.6 — mentre, invece, la sua previsione era espressamente contenuta nel mio emendamento 10.5 — chiedo in quale parte del provvedimento si possa rinvenire la esplicitazione del semplice principio, su cui tutti i gruppi hanno concordato, per il quale un dirigente può essere sostituito a prescindere da un procedimento disciplinare.

In secondo luogo, è già contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 l'affermazione per cui rimangono ferme le responsabilità penale, civile, amministrativa-contabile e disciplinare del dirigente. Il semplice giudizio sulla presunta negatività del risultato della gestione appartiene ad una valutazione di natura politica. Nel testo dell'articolo 10 non si usa neanche la formula « inosservanza degli indirizzi generali », la quale prefigurerebbe almeno una sorta di trasgressione. In realtà, il risultato ritenuto negativo della gestione non sempre coinvolge le responsabilità e le capacità del dirigente, ragion per cui far seguire un procedimento di carattere chiaramente disciplinare ad un accertamento di quel genere equivarrebbe a subordinare un giudizio disciplinare ad un comportamento non qualificabile come violazione di obblighi.

Se si volesse mantenere questa sorta di procedimento disciplinare aggiuntivo per il dirigente, lo si dovrebbe almeno subordinare ad una trasgressione, cioè alla « inosservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa ». Il semplice risultato negativo della gestione potrebbe

solo comportare, com'è previsto nell'emendamento da me presentato, la rimozione del dirigente dall'incarico. Invece, l'inosservanza degli indirizzi potrebbe dar luogo ad una specie di procedimento disciplinare atipico, per il quale si è giustamente, a mio avviso, affermata la competenza di una sezione speciale del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Pertanto, prima di accogliere l'invito a ritirare l'emendamento 10.5, vorrei conoscere l'opinione del relatore su questi problemi.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Nel testo dell'articolo 10 quale risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti 10.6 e 10.7, si configurerebbe un giudizio politico in termini meno discrezionali rispetto al contenuto dell'emendamento Ciaffi 10.5. Quest'ultimo, infatti, non sottopone la revoca dall'incarico dirigenziale ad alcun controllo.

Tuttavia, per rispondere alle richieste avanzate dall'onorevole Ciaffi, presento un emendamento tendente a premettere, nei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 10, al risultato negativo della gestione, la « inosservanza degli indirizzi generali », al fine di evitare che il dirigente possa essere revocato dall'incarico solo in seguito all'accertamento del risultato negativo della gestione, con il rischio che tale valutazione venga effettuata in base a criteri non oggettivi.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, commi 3, 5 e 6, premettere le seguenti parole: l'inosservanza degli indirizzi generali e.

10. 8.

LUCIO STRUMENDO. Ho colto l'aspirazione di fondo contenuta nell'emendamento Ciaffi 10.5, cioè quella a volgere in positivo la impostazione formulata in termini negativi dell'articolo 10.

L'emendamento Ciaffi 10.5, come riformulato, assume il senso di un criterio

utile ai fini dell'accertamento del rendimento professionale del dirigente per l'assegnazione dell'incarico dirigenziale. Per la verità, giudico positivamente l'esplicitazione in una norma del principio in base al quale l'incarico di funzione viene assegnato o revocato a seguito di una serie di precisi requisiti. A mio avviso, quindi, l'emendamento Ciaffi 10.5, come riformulato, potrebbe essere utilmente inserito dopo il comma 2 dell'articolo 10, non per evidenziare il cattivo rendimento del dirigente, ma per individuare i criteri in base ai quali assegnare o revocare l'incarico.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 10. 8.

PRESIDENTE. Onorevole Strumendo, mi permetto di farle osservare che l'articolo 10 riguarda la responsabilità dei dirigenti e non la loro selezione. Qualora con l'emendamento Ciaffi 10.5 si volesse rispondere a queste esigenze sarebbe opportuno che l'emendamento stesso fosse riformulato come articolo aggiuntivo autonomo da collocarsi in altra parte del provvedimento. Invito, pertanto, l'onorevole Ciaffi a ritirare l'emendamento 10.5 ed eventualmente a riformularlo in tale senso.

CARLO TASSI. Sono favorevole all'emendamento Ciaffi 10. 5, nel testo riformulato.

ADRIANO CIAFFI. Ritiro l'emendamento 10. 5, nel testo riformulato, e presento un articolo aggiuntivo, la cui collocazione lascio alla valutazione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciaffi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. ...

1. Gli incarichi di funzione vengono assegnati o revocati in relazione alle esi-

genze di efficienza e di efficacia dell'amministrazione, degli obiettivi da perseguire nonché delle caratteristiche dirigenziali e professionali dei singoli dirigenti e tenuto conto dei risultati conseguiti.

Ritengo che tale articolo aggiuntivo debba essere collocato tra l'articolo 4 e l'articolo 5 di questo provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 4, fatto proprio dall'onorevole Tassi e non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Ciaffi, che sarà collocato, salvo il coordinamento formale, tra l'articolo 4 e l'articolo 5 del provvedimento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Dichiaro di accettare tale articolo aggiuntivo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. A nome del Governo, dichiaro di essere favorevole a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo presentato dall'onore-

vole Ciaffi, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il 60 per cento mediante pubblico concorso a cui sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso. La metà dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi della presente lettera è comunque riservata al personale appartenente all'amministrazione medesima;

b) per il restante 40 per cento mediante corso di formazione dirigenziale di durata triennale svolto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni 29 in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 3. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente

a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e di realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del primo e del secondo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente all'ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono modificate rispettivamente in 70 e 30 per cento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico dei corsisti estranei all'amministrazione.

5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata non la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presente, sulla base delle esigenze di collegamento con le università e con gli organi comunitari, i seguenti criteri:

a) autonomia funzionale, attraverso l'attribuzione dei poteri di indirizzo e di programmazione dell'attività ad un consiglio di amministrazione ed al presidente dello stesso da nominarsi con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e l'attribu-

zione di compiti deliberativi ad un comitato esecutivo composto da quattro membri di cui due eletti dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti e due nominati, su proposta del ministro per la funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra docenti universitari di ruolo e soggetti di comprovata esperienza e professionalità in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti agli organi suddetti;

b) autonomia gestionale, definendo la pianta organica dei posti con qualifiche dirigenziali;

c) autonomia della attività didattiche e formative, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale;

d) modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento, riservati ai professori universitari di ruolo, ai magistrati, ai dirigenti pubblici ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

e) modalità di convenzionamento con enti pubblici a carattere nazionale e territoriale per la formazione e l'aggiornamento del relativo personale.

6. L'attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è svolta, di norma, direttamente dagli enti stessi, ove dotati di apposite strutture, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con gli organismi comunitari e con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 1990. Alle spese di funzionamento della Scuola superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte

per tale anno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Scuola superiore della pubblica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 11, premettere il seguente comma:

01. I posti di dirigente disponibili al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1989 sono conferiti in ragione di due terzi ai candidati risultati idonei nei concorsi espletati nell'ultimo triennio e, per il rimanente terzo, mediante corso concorso secondo le modalità di cui al successivo comma, lettera b).

11. 4.

Borri.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso nonché coloro che hanno superato il corso di formazione triennale presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione di cui al comma seguente. La metà

dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi del presente comma è comunque riservata al personale appartenente all'amministrazione medesima.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni ventinove in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del primo, del secondo e del terzo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente alla settima, alla ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il 20 per cento dei posti di dirigente disponibili è assegnato mediante concorso riservato ai funzionari dei ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata con atto formale da almeno due anni, anche non continuativi, prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito, fermi restando tutti gli altri requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa

la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico dei corsisti estranei all'amministrazione.

11. 24.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Accesso alla qualifica di dirigente).

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ciascun anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante i sistemi seguenti:

a) per il 70 per cento mediante valutazione curricolare delle attività di servizio del funzionario, effettuata in conformità ad apposita tabella contenente criteri obiettivi di giudizio individuati con coefficienti numerici da approvare, d'intesa con ogni amministrazione interessata, con decreto del ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato. Sono valutabili gli impiegati direttivi appartenenti alla qualifica funzionale ottava e superiori della stessa amministrazione che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la disponibilità dei posti abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera;

b) per il 30 per cento mediante corso-concorso di formazione dirigenziale cui sono ammessi a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alla qualifica funzionale ottava e qualifiche superiori, in possesso di cinque anni di effettivo servizio nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il corso, nonché il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e da

enti pubblici, in possesso di diploma di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni ed in possesso dei titoli richiesti dal bando di concorso.

2. Le nomine secondo il sistema di cui alla lettera a) del precedente comma sono conferite annualmente con decreto del ministro competente secondo l'ordine di apposita graduatoria approvata dal consiglio di amministrazione. A tal fine presso ciascuna amministrazione è istituita una commissione di valutazione curricolare, presieduta dal dirigente generale del personale e composta da tre dirigenti nominati dal consiglio di amministrazione e da due delegati designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato, con il compito di predisporre la graduatoria mediante la classificazione dei funzionari, secondo i criteri di giudizio stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal ministro per la funzione pubblica. Sono valutabili i seguenti indici di professionalità:

- a) servizio di ufficio;
- b) servizio in qualifica superiore;
- c) reggenza di uffici dirigenziali;
- d) incarichi in rappresentanza dell'amministrazione in commissioni tecniche costituite con decreto ministeriale, escluse le commissioni di concorso;
- e) partecipazione nell'interesse del servizio a gruppi di lavoro ministeriali ed interministeriali costituiti con decreto ministeriale ovvero a gruppi di lavoro a livello territoriale costituiti con provvedimento amministrativo;
- f) incarichi di rappresentanza all'estero presso organismi internazionali e/o conferenze internazionali;

g) diploma di laurea;

h) diplomi di laurea oltre quello richiesto per l'accesso in carriera;

i) corsi di aggiornamento, specializzazione e/o formazione organizzati dalla pubblica amministrazione e/o dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

l) incarichi in rappresentanza dell'amministrazione nella contrattazione decentrata;

m) pubblicazioni scientifiche con carattere di originalità attinenti l'attività di istituto o problematiche istituzionali e/o organizzative della pubblica amministrazione;

n) specializzazione *post-lauream*;

o) abilitazioni professionali;

p) incarichi ispettivi;

q) modalità di accesso alla carriera direttiva.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il ministro per la funzione pubblica emana la tabella di valutazione curricolare. Entro i successivi tre mesi la commissione di valutazione di ciascuna amministrazione provvede a classificare il personale direttivo in servizio nella prima graduatoria curricolare che verrà aggiornata con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai nuovi indici di professionalità acquisiti entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La graduatoria è permanente e costituisce il curricolo del funzionario. Per la formazione della prima graduatoria i funzionari invieranno alla direzione generale del personale, entro trenta giorni dall'emanazione della tabella di valutazione della propria amministrazione, l'elenco degli indici di professionalità posseduti con indicate le categorie cui sono ascrivibili, chiedendo contestualmente l'inserimento della relativa documentazione nel fascicolo personale e l'annotazione nell'indice dello stesso. Le risultanze della prima gradua-

toria e dei successivi aggiornamenti sono trascritte in apposita scheda di valutazione personale analitica, da inserire a cura della competente direzione generale nel fascicolo personale. Le nomine hanno decorrenza economica e giuridica dal 1° gennaio successivo alle verificate vacanze dei posti. I dirigenti promossi con il sistema della valutazione curricolare sono tenuti a seguire un ciclo di seminari informativi secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

4. Si consegue l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale per i posti disponibili in ciascuna amministrazione mediante valutazione dei titoli, anche di servizio, secondo l'ordine di graduatoria. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro per la funzione pubblica, d'intesa con ogni amministrazione interessata e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti dello Stato, emana apposita tabella di valutazione dei titoli, contenente i criteri di valutazione espressi in coefficienti numerici. Il corso ha durata triennale. Le nomine hanno effetto giuridico ed economico a decorrere dal primo gennaio successivo alle vacanze dei posti. La commissione giudicatrice dei titoli è composta da un magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale o da un dirigente generale, che la presiede, e da due dirigenti dello Stato in servizio, appartenenti all'amministrazione interessata. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

11. 22:

Ciaffi, Bertoli.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

(Accesso alla dirigenza).

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno

presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il 60 per cento mediante pubblico concorso a cui sono ammessi in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso. La metà dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi della presente lettera è comunque riservata al personale appartenente all'amministrazione medesima;

b) per il restante 40 per cento mediante corso di formazione dirigenziale di durata triennale svolto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, seguito da un periodo di dodici mesi di uditorato prima dell'assunzione delle funzioni dirigenziali.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni 29 in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti con il titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e di realizzare le attività di studio e di ricerca,

nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del primo e del secondo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente all'ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del comma 1 sono modificate rispettivamente in 70 e 30 per cento.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico del periodo di uditorato.

5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presente, sulla base delle esigenze di collegamento con le università e con organismi comunitari, i seguenti criteri:

a) autonomia funzionale, attraverso l'attribuzione dei poteri deliberativi al consiglio di amministrazione ed al presidente dello stesso nominati con le modalità di cui agli articoli rispettivamente 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e l'attribuzione dei compiti di indirizzo ad un comitato tecnico-scientifico — composto dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'avvocato generale dello Stato, dal governatore della Banca d'Italia, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dal presidente del

consiglio di amministrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione — che elegge il presidente al proprio interno. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce annualmente al comitato tecnico-scientifico dell'attività svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti agli organi suddetti;

b) autonomia gestionale, definendo la pianta organica dei posti con qualifiche dirigenziali;

c) autonomia delle attività didattiche e formative, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale;

d) modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento, riservati ai professori universitari di ruolo, ai magistrati, ai dirigenti pubblici ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

e) modalità di convenzionamento con enti pubblici a carattere nazionale e territoriale per la formazione e l'aggiornamento del relativo personale e di partecipazione a consorzi con università ed enti pubblici.

6. L'attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è svolta, di norma, direttamente dagli enti stessi, ove dotati di apposite strutture, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con gli organismi comunitari e con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 1991. Alle spese di funzionamento della Scuola superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte per tale anno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Scuola superiore della pub-

blica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

11. 20.

Riggio, Binetti, Frasson.

All'articolo 11, sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. I posti di dirigente di primo livello che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il trenta per cento, mediante pubblico concorso cui sono ammessi pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella settima qualifica e superiori;

b) per il settanta per cento, tramite selezione per titoli professionali e culturali, cui sono ammessi professori e ricercatori universitari di ruolo, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti e quadri di imprese pubbliche o private, nonché coloro che abbiano ultimato il corso di formazione di cui al comma 2.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione organizza un corso di formazione manageriale di durata triennale, al quale sono ammessi non più di cento laureati di età non superiore agli anni 29, selezionati secondo i criteri indicati nel comma 4. Il superamento del corso triennale consente l'accesso alla nona qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Il corso di formazione triennale comprende periodi dedicati ad esperienze teorico-pratiche presso amministrazioni ed imprese pubbliche e private, italiane e straniere, per una durata complessiva non inferiore ad un anno.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme concernenti le modalità di ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettera a), e di svolgimento dei medesimi, nonché i meccanismi di selezione di cui al comma 1, lettera b). Con la stessa procedura verranno stabiliti i criteri per l'ammissione al corso triennale di formazione e di svolgimento del corso medesimo, e saranno definiti i modi di formazione della graduatoria finale e il trattamento economico dei corsisti.

11. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 1995 i posti di dirigente disponibili al 31 dicembre di ciascun anno saranno conferiti per il 50 per cento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, integrato da periodi di applicazione presso enti pubblici o privati aventi sede in Italia o all'estero e, per il restante 50 per cento, a seguito di un periodo di formazione di durata triennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione al quale saranno ammessi, in numero doppio dei posti da conferire, candidati di età non inferiore agli anni 25 e non superiore agli anni 35 o agli anni 40 se dipendenti della pubblica amministrazione, in possesso di laurea, secondo i criteri di selezione stabiliti al successivo comma 4. Il corso sarà integrato da un ulteriore anno di tirocinio da svolgere presso l'amministrazione di destinazione. Il superamento del primo e del secondo anno di corso del quadriennio di formazione previsto dal precedente articolo 8 consente rispettivamente l'accesso alla ottava ed alla nona qualifica funzionale. Al concorso pubblico possono partecipare anche le categorie di personale indicate nel comma 1, lettera b).

11. 3.

Fincato.

All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti nel modo seguente:

a) per il 20 per cento mediante pubblico concorso a cui sono ammessi in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso;

b) per il 20 per cento mediante corso di formazione dirigenziale di durata triennale svolto presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

c) per il 60 per cento mediante scrutinio per merito comparativo tra il personale appartenente alla ex carriera direttiva con almeno 16 anni di servizio effettivo munito di diploma di laurea.

11. 8.

Mastrantuono.

All'articolo 11, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 30 per cento.

11. 11.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in numero triplo, con le seguenti: in numero doppio.

11. 13.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) per il 30 per cento mediante valutazione curricolare delle attività di servizio prestate anche all'estero del funzionario, effettuata in conformità ad apposita tabella contenente criteri obiettivi di giudizio individuati con coefficienti numerici approvata dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sentite la conferenza permanente dei dirigenti generali del personale presso il Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore del pubblico impiego. Sono valutabili gli impiegati direttivi appartenenti alla qualifica settima e superiori della stessa amministrazione che al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la disponibilità dei posti abbiano maturato almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Presso ciascuna amministrazione è istituita con decreto del ministro la commissione di valutazione curricolare, che dura in carica tre anni. La commissione, presieduta da un magistrato amministrativo, è composta da tre dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente generale. Essa ha il compito di predisporre la graduatoria mediante la classificazione dei funzionari che ne abbiano fatto domanda, secondo i criteri di giudizio stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal ministro per la funzione pubblica, prevista dal presente articolo.

11. 12.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 1, lettera b), sostituire la parola: triennale con la seguente: biennale.

11. 5.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: in numero doppio ai posti da conferire con le parole: in numero pari ai

posti da conferire, aumentati del dieci per cento.

11. 6.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, comma 2, sopprimere le seguenti parole: Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è affidato il compito di programmare e di realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico.

11. 7.

Ferrara, Barbieri.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: sentito il Consiglio universitario nazionale con le seguenti: sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

11. 14.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'idoneità, conseguita con il superamento dell'esame finale da parte dei dipendenti pubblici in servizio consente l'accesso alla nona qualifica funzionale anche in posizione soprannumeraria.

11.23.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.

11. 9.

Mastrantuono.

All'articolo 11, sopprimere il comma 3.

11. 15.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: sentite le Commissioni parlamentari competenti con le seguenti: sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

11. 16.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, al comma 4, dopo le parole: delle commissioni giudicatrici aggiungere le seguenti: che saranno composte a prevalente partecipazione di dirigenti generali e magistrati amministrativi.

11. 17.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presente, in base alle esigenze di collegamento con le università, con gli organismi comunitari e con i settori dell'imprenditorialità pubblica e privata, i seguenti criteri:

a) sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

1) il presidente, scelto tra i professori universitari di ruolo o tra i magistrati amministrativi, con compiti di rappresentanza legale, di convocazione e di presidenza degli organi collegiali e di vigilanza;

2) il consiglio di amministrazione con compiti di indirizzo e di programmazione;

3) il comitato esecutivo con compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria;

4) il comitato didattico con compiti di consulenza, di programmazione e di coordinamento didattici;

5) il direttore generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, con compiti di sovrintendenza all'organizzazione, all'attività ed al personale della Scuola, nonché alla esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti ai componenti degli organi suddetti;

c) la Scuola sarà dotata di autonomia gestionale e finanziaria con la medesima procedura di cui al comma precedente sia per il numero dei posti da ricoprire con qualifiche dirigenziali, sia per la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità di Stato, con obbligo di rendiconto annuale alla Corte dei conti.

11. 2.

Fincato.

All'articolo 11, comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) possibilità di bandire borse di studio per la partecipazione di funzionari e impiegati pubblici a corsi di formazione presso istituti e scuole di formazione europee ed extraeuropee. L'importo delle borse di studio annuali rinnovabili, il numero di esse e i requisiti, le modalità di partecipazione e la loro funzione saranno determinati dal 1991 annualmente con legge di accompagnamento della legge finanziaria.

11. 18.

Binetti, Riggio.

All'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per la dirigenza statale preposta ai servizi delle Camere di commercio.

industria, artigianato e agricoltura, le attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale saranno disciplinate con l'osservanza delle norme del presente articolo, fatti salvi i necessari adattamenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'industria, commercio e artigianato, che disciplinerà anche i rapporti tra le strutture statali di formazione e quelle operanti in favore delle Camere di commercio.

11. 19.

Cardetti.

All'articolo 11, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, i funzionari dei ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata almeno da un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con decorrenza dalla data di effettivo conferimento con atto formale dell'incarico di reggente. Gli inquadramenti previsti dal presente comma hanno solo effetti giuridici, ai fini dei quali sono fatte salve solo le procedure definitivamente concluse per la promozione alla qualifica di dirigente superiore.

11. 21,

Mastrantuono.

All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: Accesso alla dirigenza e formazione manageriale.

11. 10.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione sarà riorganizzata con la

procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo presenti le esigenze di collegamento con le università e con organismi comunitari e nel rispetto di criteri che assicurino:

a) l'autonomia funzionale, attraverso l'attribuzione dei poteri deliberativi al consiglio di amministrazione ed al presidente dello stesso nominati con le modalità di cui agli articoli rispettivamente 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

b) l'attribuzione dei compiti di indirizzo ad un comitato tecnico-scientifico — composto dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti, dall'avvocato generale dello Stato, dal governatore della Banca d'Italia, dal ragioniere generale dello Stato, dal segretario generale della programmazione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dal presidente del consiglio d'amministrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione — che elegge il presidente al proprio interno. Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce annualmente al comitato tecnico-scientifico dell'attività svolta;

c) l'autonomia gestionale e contabile;

d) la dotazione di personale con qualifiche dirigenziali;

e) l'autonomia delle attività didattiche e formative;

f) lo scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale;

g) le modalità di attribuzione degli incarichi di insegnamento, riservati ai professori universitari di ruolo, ai magistrati, ai dirigenti pubblici ed agli estranei all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

h) le modalità di convenzionamento con enti pubblici a carattere nazionale e territoriale per la formazione e l'aggior-

namento del relativo personale e di partecipazione a consorzi con università ed enti pubblici.

2. La Scuola può collaborare all'attività di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale dei dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, svolta direttamente dagli enti stessi, ove dotati di apposite strutture.

3. Le indennità spettanti agli organi di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gennaio 1991. Alle spese di funzionamento della Scuola superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte per tale anno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Scuola superiore della pubblica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

11. 03 Il relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Il disposto di cui all'articolo 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è da intendersi riferito a tutte le nomine alla qualifica di dirigente superiore, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 45.

11. 01 Orciari.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore).

1. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore si applicano le dispo-

sizioni previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il termine di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di dirigente previsto per la promozione di cui al comma 1 decorre dalla data di nomina a tale qualifica.

11. 02 Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

PIETRO SODDU, *Relatore*. L'articolo in esame riguarda l'accesso alla dirigenza, che dovrebbe avvenire, per il 60 per cento dei posti, mediante pubblico concorso e, per il restante 40 per cento dei posti, mediante corso di formazione dirigenziale della durata di tre anni, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Sono state svolte ampie riflessioni su tale tematica, soprattutto per quanto concerne l'accesso automatico alla dirigenza dopo il corso triennale presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, che finirebbe per creare una disparità rilevante, forse, anche sul piano istituzionale e, in ogni caso, imprudente giacché non siamo in grado di decidere come sarà esattamente quella Scuola.

Dopo discussioni con alcuni colleghi, ho elaborato un emendamento che tende a regolamentare l'accesso alla dirigenza esclusivamente per concorso pubblico, salvi i casi, previsti dalla legge, di chiamata diretta da parte del Governo.

Per quanto riguarda la Scuola superiore della pubblica amministrazione, oltre a predisporre l'equipollenza del titolo di studio conseguito presso tale Istituto al dottorato di ricerca, viene consentito l'accesso, dopo il superamento del primo, del secondo e del terzo anno di corso del triennio di formazione, rispettivamente alla settima, all'ottava ed alla nona qualifica funzionale, nei limiti delle dotazioni organiche. Secondo il disposto del comma 1 dell'emendamento 11.24, i giovani che abbiano superato il corso di formazione

presso la Scuola superiore possono partecipare ai concorsi per dirigente alla pari degli altri partecipanti in possesso dei requisiti di cui a tale comma. Essendo divenuti dipendenti statali, si avvarrebbero della riserva della metà dei posti. Ritengo che si tratti di una soluzione di grande equità, tra l'altro più lineare di quella precedentemente immaginata.

LUCIO STRUMENDO. Colleghi, il contenuto dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso presentati è stato oggetto di lunghe discussioni e di differenti valutazioni. Anche nell'emendamento del relatore 11.24 è salvaguardata l'esigenza, più volte sottolineata, di garantire il carattere pubblico delle forme di accesso alla dirigenza, nonché modalità di formazione estremamente puntuali e rigorose.

Devo esprimere alcune riserve su due punti che, per quanto marginali, meritano comunque di essere sottolineati. In primo luogo, noto che l'ultimo periodo del comma 1 dell'emendamento del relatore 11.24 prevede la riserva della metà dei posti disponibili. Ora, a me pare che, in una legge che si proponga come fortemente innovativa non soltanto per quanto riguarda le forme di accesso ma anche dal punto di vista funzionale generale della pubblica amministrazione, la previsione di una riserva di questo genere risulti eccessiva. Pertanto, invito il relatore a non introdurre una norma di tale portata, o, quanto meno, a ridurre le previsioni quantitative.

Il secondo aspetto riguarda il comma 3 del citato emendamento 11.24. Propongo di sostituire, in tale comma, le parole « da almeno due anni », con le altre « per almeno due anni ».

CARLO TASSI. Concordo sulle conclusioni cui è giunto il collega Strumendo. Però, poiché ritengo che le valutazioni del relatore sulla riserva dei posti abbiano un loro fondamento, presento un subemendamento all'emendamento 11.24 che riproduce l'emendamento 11.4, il cui presentatore è assente.

PRESIDENTE. L'onorevole Tassi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore 11.24:

All'emendamento 11. 24, premettere il seguente comma:

01. I posti di dirigente disponibili al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1989 sono conferiti in ragione di due terzi ai candidati risultati idonei nei concorsi espletati nell'ultimo triennio e, per il rimanente terzo, mediante corso concorso secondo le modalità di cui al successivo comma, lettera b).

0. 11. 24. 1

ADRIANO CIAFFI. La mia preoccupazione, signor presidente, è che andiamo ad attribuire la possibilità di conferire un titolo accademico — cioè il dottorato di ricerca — ad un istituto che, per quanto riformato (e sono certo che agiremo in questo senso), non rientra in quelli di cui all'articolo 33 della Costituzione. Sarebbe un caso unico in Italia.

PRESIDENTE. È un'istituzione di alta cultura, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI. Ritengo, comunque, che andrebbe valorizzato ed ampliato il ruolo del Consiglio universitario nazionale rispetto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Il comma 2 dell'emendamento 11.24 del relatore, prevede che tale Consiglio sia soltanto « sentito », il che mi sembra costituisca una previsione piuttosto riduttiva. Ora, senza arrivare ad inserire l'espressione « d'intesa con », penso si possa prevedere una forma di consultazione più significativa.

PRESIDENTE. Ritengo che l'espressione « previo parere » soddisfi tali esigenze senza determinare problemi.

Onorevole Soddu, è favorevole a prevedere, al comma 2 dell'emendamento 11.24, soltanto il superamento del secondo e del terzo anno del corso di formazione e l'accesso, rispettivamente, al-

l'ottava ed alla nona qualifica funzionale?

PIETRO SODDU *Relatore*. Sì signor presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il numero dei posti da riservare al personale appartenente all'amministrazione, ci si potrebbe limitare ad un terzo.

CARLO TASSI. Anche soltanto al 25 per cento.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, bisogna considerare che, trattandosi di posti di dirigente, sono sempre in numero limitato (in genere, tra i 6 e i 12 o 15).

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono d'accordo con lei, signor presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il relatore ha presentato la seguente nuova formulazione dell'emendamento 11. 24:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. I posti di dirigente che si prevedono disponibili al 31 dicembre di ogni anno presso ciascuna amministrazione saranno conferiti mediante pubblico concorso cui sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, previa selezione per titoli culturali e professionali, pubblici dipendenti in possesso di diploma di laurea con almeno cinque anni di effettivo servizio nei profili professionali dell'area direttiva della settima qualifica funzionale e superiori, professori universitari di ruolo e ricercatori universitari confermati, dottori di ricerca, liberi professionisti iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni e in possesso dei titoli di studio richiesti dal bando di concorso nonché coloro che hanno superato il corso di formazione triennale presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione di cui al comma seguente. Un terzo

dei posti da conferire da ciascuna amministrazione ai sensi del presente comma è comunque riservato al personale appartenente all'amministrazione medesima.

2. Al corso di formazione triennale di cui al comma precedente sono ammessi, in numero triplo dei posti da conferire, candidati di età non superiore agli anni ventinove in possesso del diploma di laurea, nonché pubblici dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, secondo i criteri di selezione stabiliti nel successivo comma 4. Il corso di formazione triennale consentirà il conseguimento di un titolo di studio equipollente a tutti gli effetti al titolo di dottorato di ricerca in pubblica amministrazione nell'ambito di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione è affidato il compito, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di programmare e realizzare le attività di studio e di ricerca, nonché quelle relative al dottorato, in modo che l'equipollenza abbia corretto fondamento scientifico-didattico. Il superamento del secondo e del terzo anno di corso del triennio di formazione consente l'accesso rispettivamente alla ottava ed alla nona qualifica funzionale nei limiti delle dotazioni organiche.

3. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il 20 per cento dei posti di dirigente disponibili è assegnato mediante concorso riservato ai funzionari dei ruoli centrali e periferici dello Stato ai quali è stata affidata con atto formale da almeno due anni, anche non continuativi, prima dell'entrata in vigore della presente legge la reggenza di un ufficio a livello dirigenziale e che abbiano svolto detta funzione senza demerito, fermi restando tutti gli altri requisiti per l'accesso alla dirigenza.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, saranno dettate le norme concernenti le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi, ivi compresa

la composizione delle commissioni giudicatrici, nonché le modalità di selezione per l'accesso al corso di dottorato in pubblica amministrazione, di formazione della graduatoria finale ed il trattamento economico dei corsisti estranei all'amministrazione.

11. 24.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario sul subemendamento Tassi 0.11.24.1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo esprime parere contrario su tale subemendamento e parere favorevole sull'emendamento del relatore 11.24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tassi 0.11.24.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11.24 interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pertanto, risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 11.03.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

LUCIO STRUMENDO. Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo aggiuntivo 11.03.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 11.03, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Orciari non è presente, s'intende che abbia rinunciato al suo articolo aggiuntivo 11.01.

Dichiaro precluso dalle precedenti votazioni sull'articolo 4 l'articolo aggiuntivo Bertoli ed altri 11.02.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(*Riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione*).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sanno dettate disposizioni dirette al riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) adeguamento delle funzioni consultive in materia di organizzazione, funzionamento e perfezionamento dei servizi della pubblica amministrazione, al fine anche della formulazione di proposte al Governo volte ad incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

b) rideterminazione della sua composizione, allo scopo di assicurare una più adeguata ed equilibrata corrispondenza delle rappresentanze delle magistrature, del mondo della ricerca scientifica, della pubblica amministrazione e del mondo del lavoro e della produzione;

c) adeguamento delle strutture amministrative alle nuove esigenze funzionali, tenendo conto delle necessità operative che autonomamente il Consiglio dovrà proporre con apposita relazione programmatica.

2. Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione redige annualmente una relazione sulla propria attività, che deve essere allegata alla relazione annuale al Parlamento.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione dal 1° gen-

naio 1990. Alle spese di funzionamento del Consiglio superiore si provvede mediante utilizzazione delle somme iscritte per tale anno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri alla rubrica « Consiglio superiore della pubblica amministrazione ». Per i due anni successivi le spese predette possono essere aumentate in misura non superiore al tasso programmato di inflazione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

1. È soppresso il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

12. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 12, comma 1, premettere, alle lettere a), b) e c) la seguente:

a) istituzione di una sezione speciale, composta di quindici dirigenti generali delle amministrazioni dello Stato e quindici esperti in materia di organizzazione aziendale e funzionamento della pubblica amministrazione nominati per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la Commissione è articolabile in non più di cinque sotto-commissioni, per la valutazione delle responsabilità dirigenziali di cui al precedente articolo 10.

12. 2.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

d) istituzione di una sezione speciale per l'accertamento delle responsabilità di cui all'articolo 10 e definizione dei termini, delle modalità, delle garanzie per

gli interessati e degli altri elementi del relativo procedimento.

12. 5.

Il relatore.

All'articolo 12, sopprimere il comma 3.

12. 3.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I rappresentanti del personale delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici non territoriali a carattere nazionale, rideterminati secondo la lettera b) del comma 1, sono eletti direttamente dalle categorie interessate, per ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93. Le elezioni si svolgono ogni tre anni. Le modalità di indizione, di svolgimento, di calcolo dei voti e delle preferenze, di nomina degli eletti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

12. 4.

Ferrara, Strumendo, Barbieri.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, e 12.4. Raccomando, inoltre, l'approvazione del mio emendamento 12.5.

REMO GASPARI. Il Governo si associa al parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento 12.1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro l'emendamento 12.2, in quanto assorbito dall'e-

mendamento presentato dal relatore, sul quale preannuncio il mio voto favorevole. Ritiro anche l'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrara ed altri 12.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione sono istituiti ruoli professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e l'iscrizione nei relativi albi professionali o, in mancanza, il superamento del relativo esame di abilitazione. Dei ruoli unici professionali fa parte altresì il personale che svolge attività professionali tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 4, 5 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico, i contingenti, la utilizzazione e mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali e da queste ultime ad enti pubblici e viceversa, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'effettiva professionalità e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, è disciplinato all'interno del comparto di appartenenza, con il procedimento di cui all'articolo 6, commi 5 e

seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto della personale responsabilità professionale nell'esercizio dell'attività svolta per compiti dell'amministrazione.

3. Per la progettazione, esecuzione e verifica di particolari programmi il Ministro ha facoltà di utilizzare, nell'ambito delle dotazioni organiche dei ruoli professionali istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, personale con rapporto di diritto privato, di durata di norma non superiore a tre anni. Il relativo trattamento economico sarà determinato con riferimento a quello previsto per il dipendente del corrispondente ruolo professionale.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale sono richiesti il possesso del diploma di laurea o diploma di perito o geometra e l'iscrizione ai relativi albi professionali, così come previsto dagli articoli 15, comma 5, e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Dei ruoli unici professionali fa parte altresì il personale che svolge attività professionali tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e

degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel presente articolo, con il procedimento di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto della personale responsabilità professionale nell'esercizio dell'attività svolta per compiti dell'amministrazione.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa, personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato di durata di norma non superiore ai tre anni. Il relativo trattamento economico sarà determinato con riferimento a quello previsto per i dipendenti del corrispondente ruolo professionale.

13. 2.

Mastrantuono.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di abilitazione e l'iscrizione nei relativi albi professionali, secondo i principi di cui agli articoli 15, comma 5,

e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel presente articolo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto della personale responsabilità professionale nell'esercizio dell'attività svolta per compiti d'istituto. Il trattamento economico anche di carattere accessorio degli appartenenti alla seconda qualifica professionale è parametrato al trattamento della prima qualifica ed è disciplinato con le medesime procedure. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il trattamento retributivo è adeguato in conformità a quanto previsto per il personale dirigenziale. Sono estese agli appartenenti al ruolo unico professionale le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa,

personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato, di durata di norma non superiore ai tre anni. Il relativo trattamento economico accessorio è determinato in conformità al disposto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

4. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni la uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP) presieduto dal ministro della funzione pubblica. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali è composto paritariamente dai legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e dai rappresentanti di ciascuna categoria professionale appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme fissate dal regolamento di funzionamento del Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, approvato con decreto del ministro della funzione pubblica in accordo con gli organismi sindacali nazionali rappresentativi delle categorie professionali dipendenti. L'attività di coordinamento e di indirizzo generale, l'individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza, della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie e affari omogenei, i criteri di coordinamento a rotazione, il conferimento degli incarichi estranei all'attività professionale istituzionale, la promozione e lo studio di attività e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le sanzioni disciplinari sulla progressione economica per demerito, le infrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli enti professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale vengono autorganizzati dal Comitato mediante istruzioni emanate periodicamente dal Presidente del predetto organo. Il Comitato consultivo nazionale per le attività

professionali esprime pareri vincolanti e norme di interpretazione e di indirizzo generale, nonché sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali costituiti presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico istituito presso l'amministrazione ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima.

13. 5.

Franchi, Pazzaglia, Tassi.

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

(Ruolo unico professionale).

1. Per l'esercizio di attività professionali, a decorrere dal 1° gennaio 1990, presso ciascuna pubblica amministrazione è istituito il ruolo unico professionale per l'accesso al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea e la iscrizione nei relativi albi professionali, secondo i principi di cui agli articoli 15, comma 5, e 16, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. Le modalità di accesso, la determinazione delle dotazioni organiche per ciascuna professione, la utilizzazione e la mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da queste ad enti pubblici e viceversa, l'organizzazione dell'attività e degli incarichi di coordinamento triennale nel rispetto delle esigenze specifiche delle singole professioni, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'autonomia professionale e della relativa responsabilità. Il trattamento economico, anche di carattere accessorio, è disciplinato, nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, riferito al regime retributivo e ai trattamenti integrativi per qualifiche uguali, così come gli istituti normativi non contemplati nel

presente articolo, secondo la normativa di cui all'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il trattamento retributivo è adeguato in conformità a quanto previsto per il personale di magistratura.

3. Per la progettazione, esecuzione, verifica e collaudo di determinate attività e di particolari programmi, l'amministrazione utilizza, nell'ambito delle dotazioni organiche del ruolo unico professionale istituito presso l'amministrazione stessa, personale di cui al comma 1, con il quale costituisce un rapporto di diritto privato, di durata di norma non superiore a tre anni. Il relativo trattamento economico accessorio è determinato in conformità al disposto dell'articolo 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.

4. Al fine di assicurare presso le pubbliche amministrazioni la uniformità di indirizzo e di applicazione del rapporto d'opera professionale degli appartenenti al ruolo unico professionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali (CCNAP), presieduto dal ministro della funzione pubblica. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali è composto paritariamente dai legali rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e da due rappresentanti per ciascuna categoria professionale appartenenti al ruolo unico professionale eletti presso gli enti professionali nazionali di categoria, secondo norme fissate dal regolamento di funzionamento del Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, approvato con decreto del ministro della funzione pubblica in accordo con gli organismi sindacali nazionali rappresentativi delle categorie professionali dipendenti. L'attività di coordinamento e di indirizzo generale, la individuazione dei fabbisogni, il controllo dell'efficienza, della produttività dell'attività professionale, la trattazione di singole materie e affari omogenei, i criteri di coordinamento a rotazione, il conferimento degli incarichi estranei all'attività professionale istituzio-

nale, la promozione e lo studio di attività e programmi speciali che richiedono l'integrazione di differenti competenze professionali ed esperienze, le sanzioni disciplinari sulla progressione economica per demerito, le infrazioni nell'ambito dell'esercizio professionale da deferire agli enti professionali ed ogni altro provvedimento attinente l'attività professionale vengono autorganizzati dal Comitato mediante istruzioni emanate periodicamente dal Presidente del predetto organo. Il Comitato consultivo nazionale per le attività professionali, esprime pareri vincolanti e norme di interpretazione e di indirizzo generale, nonché sugli affari e provvedimenti deferiti dai gruppi consultivi per le attività professionali costituiti presso le singole amministrazioni e composti da un rappresentante eletto da ciascuna delle categorie professionali presenti nel ruolo unico istituito presso l'amministrazione ed è presieduto dal legale rappresentante dell'amministrazione medesima.

13. 7.

Tassi.

All'articolo 13, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dalla stessa data nel ruolo unico professionale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è inquadrato — oltre al personale in possesso del diploma di laurea in ingegneria, chimica o medicina e chirurgia, nonché della relativa abilitazione — anche il personale in possesso del diploma di laurea in architettura o scienze statistiche e attuariali.

13. 4.

Mastrantuono.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico, le funzioni, le dotazioni organiche ed i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, sulla base dell'effe-

tiva professionalità e della relativa responsabilità. Gli altri elementi del rapporto d'impiego, ed in particolare il trattamento economico, anche di carattere accessorio, e l'eventuale articolazione in livelli differenziati di professionalità, saranno disciplinati per aree negoziali separate, all'interno dei comparti di appartenenza, con i limiti e le modalità che verranno definiti in sede di accordo intercompartimentale ai sensi degli articoli 5 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

13. 3.

Ferrara, Pacetti, Forleo.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le modalità di accesso, lo stato giuridico, i contingenti, la utilizzazione e mobilità nell'ambito delle amministrazioni statali e da queste ultime ad enti pubblici e viceversa, nonché i rapporti con i dirigenti saranno disciplinati con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2. Il trattamento economico e gli altri aspetti di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinati all'interno del comparto di appartenenza, con il procedimento previsto dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

13. 6.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: sulla base dell'effettiva professionalità e della relativa responsabilità con le parole: Il trattamento economico e gli altri aspetti di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono disciplinate all'interno del comparto di appartenenza, con il procedimento previsto dall'articolo 6, commi 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

13. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Gli istituti normativi ed economici della categoria dei funzionari direttivi delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti all'ottava e nona qualifica funzionale, sono disciplinati nei rispettivi comparti con i procedimenti di cui all'articolo 6, comma 5 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, tenendo conto del grado di autonomia, del livello di responsabilità e di preparazione richiesto. Con il medesimo procedimento verranno determinate le indennità di funzione. Il trattamento stipendiale del personale direttivo appartenente alle predette qualifiche funzionali è determinato, rispettivamente, in misura non inferiore al 60 per cento ed all'80 per cento della retribuzione del dirigente.

5. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° marzo 1989 si applicano le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436. La retribuzione che si consegue al compimento del venticinquesimo anno è quella prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della presente legge.

6. L'ottava qualifica funzionale costituisce il livello di accesso all'area direttiva.

13. 8.

Ciaffi, Riggio, Bertoli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Uffici legali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli uffici legali delle pubbliche amministra-

zioni diverse dallo Stato sono composti, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento professionale forense approvato con decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, da procuratori legali, avvocati ed avvocati abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

2. Gli uffici di cui al comma precedente, fermo restando l'organico inserimento nella struttura di ciascuna pubblica amministrazione, costituiscono unità funzionalmente indipendenti e distintamente organizzate, dotate di proprio supporto di personale amministrativo e mezzi strumentali e coordinate mediante gli incarichi temporanei previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, in attuazione dei principi della autonomia professionale e della responsabilità personale, nel rispetto dei diritti e degli obblighi recati dall'ordinamento forense e dal rapporto di impiego.

3. Ai legali addetti agli uffici di cui al comma 1, è esteso, a decorrere dal 1° luglio 1988, il trattamento economico previsto dal successivo articolo 17, commi 1, 2, 7 e 9, equiparandosi le qualifiche di procuratore legale ed avvocato al livello di dirigente e la qualifica di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori, con dieci anni di anzianità di servizio nell'amministrazione di appartenenza, al livello di dirigente generale. Restano in vigore le disposizioni relative a competenze accessorie in atto nei singoli comparti.

4. Al personale amministrativo di supporto degli uffici legali sono riconosciute particolari forme di incentivazione da disciplinarsi nelle sedi contrattuali del comparto di appartenenza.

13. 01.

Mastrantuono.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Ruolo unico tecnico-scientifico e ricerca).

1. In ruolo separato e con la stessa disciplina prevista per il ruolo unico pro-

fessionale di cui al precedente articolo 13, in quanto applicabile, è collocato il personale che svolge attività tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 02.

Franchi, Pazzaglia, Tassi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Ruolo unico tecnico-scientifico e ricerca).

1. In ruolo separato e con la stessa disciplina prevista dal precedente articolo 13, in quanto applicabile, è collocato il personale che svolge attività tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 2, 3, 5, 6 e 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. 03.

Tassi.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento del testo approvato dalla Commissione in sede referente. Pertanto, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mastrantuono non è presente, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 13. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Franchi ed altri 13. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 13. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

PIETRO SODDU *Relatore*. Vorrei sapere per quale ragione nel testo dell'emendamento Mastrantuono 13. 4 sia stato inserito tra i titoli per l'inquadramento nel ruolo unico professionale, anche il possesso del diploma di laurea in architettura o scienze statistiche ed attuariali. Lo chiedo perché non conosco lo stato di fatto dell'amministrazione.

CARLO TASSI. Capisco che possa servire la laurea in scienze statistiche ed attuariali; non riesco a capire perché possa servire anche quella in architettura.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Se esistono profili di professionalità specifici, non c'è alcunché di sostanziale che si opponga ad inserirli nel testo in esame. Non essendo a conoscenza dello stato di fatto dell'amministrazione in oggetto, mi affido alle indicazioni che il rappresentante del Governo vorrà darmi.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Non vi sono profili professionali specifici che impongano l'esercizio delle attività connesse.

CARLO TASSI. Presso gli ispettorati del lavoro operano ingegneri i quali hanno il compito di controllare che le strutture ed i luoghi di lavoro rispondano a determinati parametri di sicurezza. Si potrebbe equiparare a questi ultimi il personale di cui all'emendamento 13. 4, purché in possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione.

LUCIO STRUMENDO. Sono contrario all'emendamento Mastrantuono 13. 4.

Stiamo esaminando l'articolo che istituisce il ruolo unico professionale e che prevede le modalità di accesso, lo stato giuridico, i contingenti, l'utilizzazione e la mobilità del personale appartenente a

tale ruolo. L'eventuale equipollenza dei titoli di studio richiesti dev'essere, pertanto, stabilita da una normativa diversa da questa.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Devo precisare che gli ispettorati del lavoro hanno il compito di controllare l'osservanza delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e non di effettuare valutazioni di tipo tecnico, le quali ultime competono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Gaspari per il chiarimento testé fornito.

Essendo assente l'onorevole Mastrantuono, presentatore dello emendamento 13. 4, s'intende che vi abbia rinunciato.

LUCIO STRUMENDO. L'emendamento 13. 3, che sottoscrivo, mira a sostituire il comma 2 di tale articolo con una nuova formulazione che tende ad assicurare, con la previsione di aree negoziali separate (come si è fatto per la categoria dei medici nel contratto del settore sanitario) ed eventualmente articolate in livelli differenziati, la corrispondenza della disciplina in discussione con la normativa vigente nel settore del parastato, nel cui ambito i ruoli professionali sono appunto articolati su più livelli.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Signor presidente, l'emendamento Ferrara ed altri 13. 3 va nella direzione contraria a quella che dovremmo seguire nel campo della contrattazione nel settore pubblico. Che un periodo di tre anni non sia sufficiente al rinnovo dei contratti costituisce ormai un dato di fatto: ci si trova di fronte alla richiesta di avviare le trattative per i nuovi contratti quando ancora non sono stati definiti quelli in scadenza. Ciò non accade, come si suole dire, per colpa della pubblica amministrazione, ma accade perché i sindacati non redigono in tempo le piattaforme. Uno dei motivi di

ritardo è rappresentato dalle diverse trattative che occorre portare avanti. Ricordo che una delle posizioni più duramente contestate, all'interno del comparto della sanità, è stata quella dell'area contrattuale dei medici. Ebbene, qui si propone di istituire, nell'ambito della normale contrattazione, aree di contrattazione professionale, determinando quindi due trattative in una, cui presto seguirà la richiesta della DIRSTAT di prevedere un'area specifica che riguardi i problemi degli ex funzionari direttivi. Ma questo significa ammettere alla trattativa sindacale anche organismi assai poco rappresentativi, con la conseguenza che non è più possibile giungere ad accordi conclusivi. In questo modo si frammenta il comparto interessato dalla contrattazione determinando una serie di rincorse che, di fatto, rendono impossibile una conclusione.

Mi dichiaro contrario all'emendamento 13. 3.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

CARLO TASSI. Non sono dell'avviso che l'attività sindacale debba essere considerata significativa soltanto sulla base del numero degli aderenti ad un'associazione sindacale. Se non esiste un organismo che tutela gli interessi di tutti, non mi scandalizza affatto che un'associazione come la DIRSTAT pretenda di sedere al tavolo delle trattative per la tutela dei suoi iscritti.

Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 13. 3.

LUCIO STRUMENDO. Non voglio compiere una ricerca sui soggetti ai quali attribuire le responsabilità per i tempi ed i modi dello svolgimento della contrattazione sindacale nel pubblico impiego. Però, signor ministro, oggi l'attività del pubblico dipendente rientra nella contrattazione o nella riserva di legge. Il ruolo unico professionale è stato finora disciplinato dalla contrattazione e nulla viene a cambiare con l'introduzione del testo elab-

borato dalla Commissione in sede referente e dell'emendamento in discussione. L'articolo 13, infatti, già prevede la contrattazione per aree negoziali e l'emendamento 13. 3 è inteso ad estendere tale procedimento per la disciplina di altri istituti, oltre che del trattamento economico come già avviene nel settore del parastato.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Ribadisco che si determinerebbero gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferrara ed altri 13. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

ROSARIO CHIRIANO. L'emendamento 13. 6 propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 13 perché tende ad eliminare il potere discrezionale previsto da tale comma.

PRESIDENTE. Però, onorevole Chiriano, in questo modo verrebbero meno le caratteristiche dell'effettiva professionalità e le relative responsabilità. Ritengo preferibile la formulazione del comma 2 dell'articolo 13 già definito in sede referente.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Condivido le osservazioni del presidente ed esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bertoli ed altri 13. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'emendamento 13. 1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Invito l'onorevole Ciaffi a ritirare l'emendamento 13. 8.

ADRIANO CIAFFI. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

ADRIANO CIAFFI. Faccio mio, in assenza del presentatore, l'articolo aggiuntivo 13. 01.

CARLO TASSI. Anch'io desidero sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 13. 01.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo 13. 01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale articolo aggiuntivo.

ADRIANO CIAFFI. Credo che, in considerazione dei pareri espressi dal relatore e dal ministro, un voto contrario su tale articolo aggiuntivo possa pregiudicare la materia da esso prevista. Pertanto, lo ritiro.

CARLO TASSI. Anch'io ritiro l'articolo aggiuntivo 13. 01, per le stesse motivazioni addotte dall'onorevole Ciaffi.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, la invito a ritirare gli articoli aggiuntivi 13. 02 e 13. 03, perché essi investono la competenza della Commissione lavoro.

CARLO TASSI. È già stato approvato l'articolo sul ruolo unico professionale.

PRESIDENTE. La questione posta dai suoi articoli aggiuntivi è diversa.

CARLO TASSI. Ritiro gli articoli aggiuntivi 13. 02 e 13. 03.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Adeguamento delle norme ed estensione dei principi che regolano la dirigenza pubblica)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, su proposta del ministro per la funzione pubblica di concerto con i ministri interessati e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le amministrazioni dello Stato per le quali la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e la specificità dei compiti istituzionali connessi alla direzione di organismi particolarmente complessi, all'esercizio di funzioni di alta amministrazione, alla titolarità di uffici di rappresentanza interna o internazionale dello Stato, trovano riscontro nelle leggi vigenti. Per tali amministrazioni si procederà all'adeguamento delle disposizioni previste dalla presente legge, tenendo conto delle peculiarità prima indicate, mediante l'emanazione di norme regolamentari, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, secondo la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, entro sei mesi dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il termine di un anno previsto dall'articolo 4, comma 2, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma.

3. Qualora il parere richiesto alle Commissioni parlamentari a norma del presente articolo non sia reso entro trenta giorni dalla richiesta, si procede prescindendo da detti pareri.

4. I principi della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975,

n. 70, secondo le loro particolari esigenze di ordinamento e di organizzazione, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, e alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Estensione dei principi che regolano la dirigenza statale).

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia ed alle università ed agli istituti di istruzione universitaria restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i principi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici, funzionali alla specificità dei loro compiti istituzionali e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di istituto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progres-

sione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario, assicurando ai funzionari amministrativo-giudiziari la titolarità degli uffici delle cancellerie e segreterie, e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, con responsabilità dei risultati nei confronti del ministro;

f) per il personale dirigenziale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, della specificità delle funzioni espletate, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione nelle diverse qualifiche, avuto anche riguardo ai principi dell'autonomia universitaria.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica

23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

3. Analogamente si provvederà per il personale dirigenziale delle unità sanitarie locali, tenendo conto della specifica attività di erogazione di servizi da parte dei singoli enti.

4. I principi della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo le loro particolari esigenze organizzative, in base al disposto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, e alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro del tesoro.

14. 5.

Riggio, Binetti.

All'articolo 14, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i principi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici, funzionali alla specificità dei loro compiti istituzionali e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di isti-

tuto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progressione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

14. 1.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 14, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Le disposizioni di legge che disciplinano gli ordinamenti della carriera diplomatica e delle carriere dirigenziali relative all'amministrazione civile dell'interno, all'amministrazione della pubblica sicurezza, alle forze armate, ai corpi organizzati militarmente, alla Ragioneria generale dello Stato e all'amministrazione della giustizia restano in vigore fino a quando non saranno emanate, ai fini dell'adeguamento con i principi della presente legge, norme regolamentari da adottarsi con la procedura e nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti e dei relativi stati giuridici e, in particolare:

a) per la carriera diplomatica, delle specifiche modalità di accesso, di formazione e di progressione in carriera nei diversi gradi, nonché dei compiti di istituto correlati al sistema giuridico internazionale;

b) per le carriere dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza, delle specifiche modalità di accesso, della formazione e della progressione nelle diverse qualifiche, in relazione alle attribuzioni svolte e ai rapporti gerarchico-funzionali, nonché dell'organizzazione dei rispettivi uffici centrali e periferici;

c) per le forze armate e i corpi organizzati militarmente, dello speciale stato giuridico, dell'organizzazione gerarchica e delle particolari attribuzioni previste dagli ordinamenti militari e delle connesse responsabilità, nonché delle forme di reclutamento, di formazione e di avanzamento;

d) per le carriere dell'amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, della specificità delle funzioni ad essa attribuite nei settori della contabilità pubblica e della gestione patrimoniale ed

economico-finanziaria dello Stato, avuto anche riguardo alle peculiari modalità di accesso e di formazione del personale dirigenziale dei servizi ispettivi di finanza;

e) per il personale dirigenziale dell'amministrazione della giustizia, della specificità delle funzioni espletate, della connessione con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, del coordinamento con le norme processuali e di ordinamento giudiziario.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

14. 3

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,
Chiriano.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: alta amministrazione aggiungere le seguenti: alla presidenza di istituti scolastici.

14. 2

Ermelli Cupelli.

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole: riscontro nelle leggi vigenti aggiungere: Fra esse è compresa l'amministrazione della giustizia per il cui personale dirigenziale centrale e periferico saranno emanate disposizioni regolamentari che tengano conto della connessione della funzione giurisdizionale, assicurando ai funzionari amministrativo-giudiziari la titolarità degli uffici delle cancellerie e segreterie e della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

14. 7

Pacetti, Strumendo.

All'articolo 14 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvederà all'adeguamento della disciplina vigente relativa allo stato giuridico dei segretari provinciali e comunali delle qualifiche dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale.

14. 6.

Ciaffi, Riggio, Bertoli.

All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Fatta salva in ogni caso l'applicazione dei principi della presente legge, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, n. 6-bis, verrà regolato lo stato giuridico, l'accesso alla carriera, l'istituzione dell'albo professionale, nonché le attribuzioni e le responsabilità dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in analogia alle norme per i segretari generali comunali e provinciali, previste dall'emananda legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

14. 4.

Cardetti.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. In deroga alle disposizioni sulla materia e per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati dello Stato con qualifica dirigenziale possono, a domanda, essere trattenuti in servizio fino al 70° anno.

14. 02.

Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Gei.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo del ruolo ad esaurimento è disposto, anche in soprannumero, per il personale proveniente dalla ex carriera direttiva delle università, al maturare di un'anzianità pari al numero degli anni che erano richiesti dalle precedenti leggi per il conseguimento della qualifica stessa. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, è abrogato.

14. 03.

Chiriano, Ciocci Carlo Alberto, Frasson.

Poiché i presentatori degli emendamenti 14. 5 e 14. 1 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

ADRIANO CIAFFI. Vorrei invitare il relatore ad individuare quali articoli tra quelli già approvati del testo in esame siano da considerarsi principi estensibili alle altre amministrazioni diverse da quella statale.

LUCIO STRUMENDO. Vorrei capire l'indirizzo di lavoro richiamato dall'onorevole Ciaffi.

PRESIDENTE. L'articolo 14 affronta una materia complessa e tecnicamente sofisticata. Pertanto, se il relatore lo ritiene opportuno, si potrebbe rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Si tratta comunque di tre indirizzi: quello di un approfondimento della riflessione sugli emendamenti all'articolo 14, anche attraverso consultazioni del relatore con tutti i gruppi qui rappresentati; quello di un esame in tempo utile della parte finanziaria del provvedimento — e segnatamente dell'articolo 18 — per evitare che i nostri lavori siano bloccati da tutta una serie di questioni posteci dalla Commissione bilancio (a tale fine prego il rela-

tore di voler utilizzare le prossime 24 ore per meglio chiarire con il rappresentante del Governo i vari aspetti connessi con la copertura finanziaria del provvedimento); quello, infine, richiamato dall'onorevole Ciaffi circa il metodo dei nostri lavori.

LUCIO STRUMENDO. Su quest'ultimo aspetto, vorrei sapere se si tratti di individuare, tra gli articoli approvati, quelli da estendere alle regioni ed agli enti locali, o se, invece, il ragionamento svolto dall'onorevole Ciaffi si riferisca all'articolo 14, che pure pone una questione di principio e di aree di applicazione del provvedimento (nel qual caso il ragionamento dev'essere svolto in senso esattamente opposto).

ADRIANO CIAFFI. Secondo me, si tratta della prima ipotesi.

LUCIO STRUMENDO. In tale caso, siamo d'accordo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. In ragione delle questioni emerse, ritengo di proporre il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali l'11 giugno 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO